

LA LUNA DI VASILIKA ENTE DEL TERZO SETTORE O.N.L.U.S.
Via Floriano Ferramola, 3 – 25125, Brescia
C.F.: 98196180172



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04/05/2026

L'anno 2026, il giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 14:00, presso la sede, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione LA LUNA DI VASILIKA ENTE DEL TERZO SETTORE O.N.L.U.S..

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 7 del vigente statuto sociale la Sig.ra Bini Nathalie, verbalizza il sig. Bergia Lorenzo socio e consigliere.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso recapitato ai Soci così come previsto dall'Art. 7 dello statuto e contenente l'Ordine del giorno, l'ora e il luogo, che sono presenti tutti i Soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°15 articoli, integrato con le modifiche resesi necessarie al fine di portare a positivo compimento il procedimento di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°15 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 05/05/2026

al N. 119 serie 3

versati € 200,00

Per delega del Direttore Provinciale

Il Presidente

STATUTO

- 1) È costituita, a tempo indeterminato, **un'associazione ente del terzo settore** denominata
"LA LUNA DI VASILIKA ENTE DEL TERZO SETTORE"
in forma abbreviata "LA LUNA DI VASILIKA ETS"

con sede in Brescia ed indirizzo stabilito in via Floriano Ferramola n.3. L'Associazione, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assume la qualifica di O.N.L.U.S. facendo riferimento alle disposizioni di cui D. Lgs. n.460/1997 ed utilizzando nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e/o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "O.N.L.U.S.".

La denominazione diviene pertanto:

"LA LUNA DI VASILIKA ENTE DEL TERZO SETTORE O.N.L.U.S."
in forma abbreviata "LA LUNA DI VASILIKA ETS O.N.L.U.S."

Eventuali modifiche dell'indirizzo della sede sociali nell'ambito del Comune potranno essere deliberate dall'assemblea senza che ciò comporti modifica statutaria, con solo obbligo di comunicazione agli enti competenti ai fini dell'aggiornamento dei registri e delle anagrafi, ove iscritta.

- 2) L'Associazione non ha scopo di lucro, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di fondi, utili, avanzi di gestione riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ed agisce in piena autonomia ed indipendenza, destinando gli utili o avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e connesse.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in forma di azione volontaria ed erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, nell'ambito dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e rifugiati, in quanto persone svantaggiate, anche con sostegno a distanza, ove in centri o campi siti all'esterno, in particolare in Grecia nei dintorni di Salonicco, ove vi sono persone in fuga dalla guerra, in tendopoli, in attesa di essere ricollocate nel paese europeo in cui vivono altri membri della famiglia o nel paese cui verranno destinate secondo i trattati vigenti, mediante le attività di:

- beneficenza anche in forma indiretta nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 Bis dell'art. 10 D. Lgs. n. 460/1997, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti preventivamente raccolti, anche mediante donazioni, quali cibo, medicinali, prodotti per l'igiene ed abiti e tutto quanto si renda necessario al fine di distribuire tali aiuti ai migranti, ai rifugiati e/o alle popolazioni colpite dalla guerra, nonché erogazione di beni e servizi a sostegno dei migranti e rifugiati;
- promozione e tutela dei diritti umani, civile e sociali, in particolare delle popolazioni colpite dalla guerra e dei migranti.

Tali attività che verranno svolte rientrano tra quelle previste alle lettere r) e w) dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra richiamate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità, nei limiti, alle condizioni e secondo i criteri definiti dalla normativa vigente in riferimento alle O.N.L.U.S. ovvero se operante quale Ente del Terzo Settore con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi comprese le attività di formazione di operatori locali impiegati nello svolgimento delle attività dell'associazione e mantenimento di rapporti, anche mediante stipula di apposite convenzioni, con istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali, che perseguano i medesimi obiettivi.

La raccolta fondi sarà realizzata in conformità alla normativa vigente in riferimento alle O.N.L.U.S. (D. Lgs. 460/1997) ovvero se operante quale Ente del Terzo Settore all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive in materia e delle linee guida ministeriali.

3) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- lasciti e donazioni;
- contributi e finanziamenti;
- altre entrate che siano compatibili con le finalità sociali nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente in riferimento alle O.N.L.U.S. ovvero, se operante in tale forma agli Enti del Terzo Settore;
- interessi sui capitali;
- ogni altra elargizione consentita dalla legge tempo per tempo vigente in riferimento alle O.N.L.U.S. ovvero, se operante in tale forma agli Enti del Terzo Settore;

L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

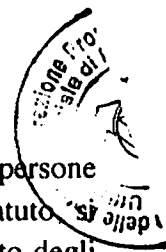
4) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio con le indicazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive in materia, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, se iscritta quale Ente del Terzo Settore, da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione dovrà dotarsi e tenere regolarmente i libri di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive in materia. Relativamente ai periodi in cui l'associazione opera quale O.N.L.U.S. la stessa dovrà attenersi alle disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali di cui all'art. 25 del D. Lgs. 460/1997.

5) Per l'ammissione all'associazione si fa rinvio all'art. 23 del D. Lgs n. 117/2017 e successive in materia.

Possono essere associati:

- a) le persone fisiche, maggiori d'età, che, riconosciute per il loro valore umano, le loro qualità morali, la loro capacità professionale, accettando il presente statuto e condividendo i valori dell'associazione, si impegnano a contribuire fattivamente e direttamente al conseguimento dei suoi obiettivi;



- b) gli enti, associazioni, organismi, fondazioni, comitati, organizzazioni sociali, persone giuridiche che, condividendo i valori dell'associazione ed esercitandone lo statuto, si impegnano a contribuire alla sua crescita, visibilità e qualità ed al perseguimento degli obiettivi statuari.

Gli associati sono tenuti al pagamento, entro il 31 giugno di ogni anno, di una quota associativa annua la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione per qualsiasi causa è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso e non ha diritto ad alcun rimborso.

I diritti ed i doveri degli associati sono:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi assembleari;
- godere di elettorato attivo e passivo per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, ove, necessario, del revisore e dell'organo di controllo;
- osservare lo statuto, corrispondere le quote associative che non sono né trasmissibili né rivalutabili, accettare le decisioni degli organi dell'associazione, secondo le competenze previste dalla legge o dallo statuto.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni o recesso da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo e da notificare con anticipo di 60 (sessanta) giorni;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta per morosità o azioni o comportamenti contrari alle finalità dell'ente o che provochino danni materiali o all'immagine dell'associazione;
- decesso o estinzione o procedura concorsuale dell'ente.

6) Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo e il revisore dei conti (se obbligatori per legge).

7) L'assemblea è composta dagli associati regolarmente iscritti a libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

È ammesso l'intervento per delega in forma scritta conferita ad altro associato, anche se amministratore; la rappresentanza è consentita nei limiti e con le modalità di cui al comma terzo dell'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive in materia.

L'assemblea, in prima o in seconda convocazione, è convocata mediante avviso trasmesso almeno otto giorni prima della riunione con modalità tali da consentire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente luogo e ora e materie da trattare.

La convocazione dev'essere effettuata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, in ogni caso di richiesta fatta da almeno un decimo degli associati ed in ogni altro caso sia ritenuto necessario od opportuno dal Consiglio Direttivo.



Sono di competenza inderogabile dell'assemblea le materie di cui all'art- 25 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive in materia, compresa l'approvazione e la modifica dello statuto e la nomina degli organi dell'associazione. Spetta all'assemblea inoltre l'approvazione e la modifica degli eventuali regolamenti.

L'assemblea può regolarmente tenersi in assenza di convocazione in presenza di tutti gli associati e dei membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può tenersi validamente anche in audio o audio-video conferenza purché Presidente e segretario si trovino nello stesso luogo e siano osservate le minime condizioni per la partecipazione dai luoghi audio/video collegati (possibilità di identificazione dei partecipanti e rispetto del diritto di intervento e di voto).

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, l'Assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente.

L'assemblea nomina altresì il segretario, anche non associato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà degli Associati e sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione (che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione) le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli interventi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La modalità dell'atto costitutivo e dello statuto, la deliberazione di trasformazione e di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio devono essere approvate, sia in prima sia in seconda eventuale convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

- 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, composto inizialmente dalle fondatrici.

I Consiglieri durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca, dimissioni o morte e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessassero dalla carica, l'assemblea dei soci è chiamata ad eleggere nuovi membri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per le materie riservate all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, scelto inizialmente tra le fondatrici e può conferire ad esso deleghe per ordinaria e straordinaria amministrazione all'atto della nomina o successivamente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal più anziano dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorrono la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La riunione del Consiglio potrà svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione purché Presidente e Segretario si trovino nello stesso luogo e siano osservate le minime condizioni per la partecipazione dai luoghi audio/video collegati: potrà, in assenza di convocazione, tenersi in forma totalitaria.

La convocazione di norma avviene in forma scritta con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo all'attestazione del suo ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine si riduce a tre giorni.

- 9) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori ad acta e ad lites.
- 10) L'Assemblea, se obbligatorio ai sensi della normativa vigente in riferimento alle O.N.L.U.S. ovvero, quale Ente del Terzo Settore degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive in materia, elegge, tra i non associati, l'organo di controllo e il Revisore dei conti con i doveri ed i compiti ivi previsti.

La carica di Revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

- 11) L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive in materia

- 12) È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 13) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, sia in prima sia in seconda eventuale convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito ai criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di legge. Nell'ipotesi in cui l'associazione operi quale O.N.L.U.S. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nell'ipotesi in cui l'associazione operi quale Ente del Terzo Settore, l'assemblea sceglierà l'ente del terzo settore, operante in identico o analogo settore rispetto a quello dell'associazione, a cui devolvere il residuo patrimonio dell'associazione, a cui devolvere il residuo patrimonio dell'associazione, nel rispetto di quanto prescritto in tema di parere dell'art. 9 del D. Lgs. N. 177/2017 e successive in materia.

- 14) Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti fra gli Associati, fra l'Associazione e gli Associati, gli organi amministrativo e/o di controllo, nonché

fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede dell'Associazione.

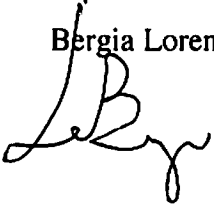
L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

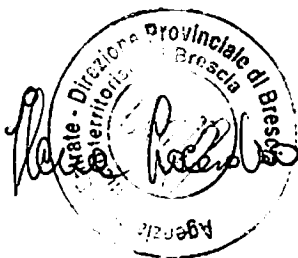
- 15) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di O.N.L.U.S. con riferimento ai periodi in cui l'associazione opera in tale veste, ovvero alle disposizioni di legge inerenti gli Enti del Terzo Settore.

Il presente statuto si compone di n. 15 articoli su 6 pagine.

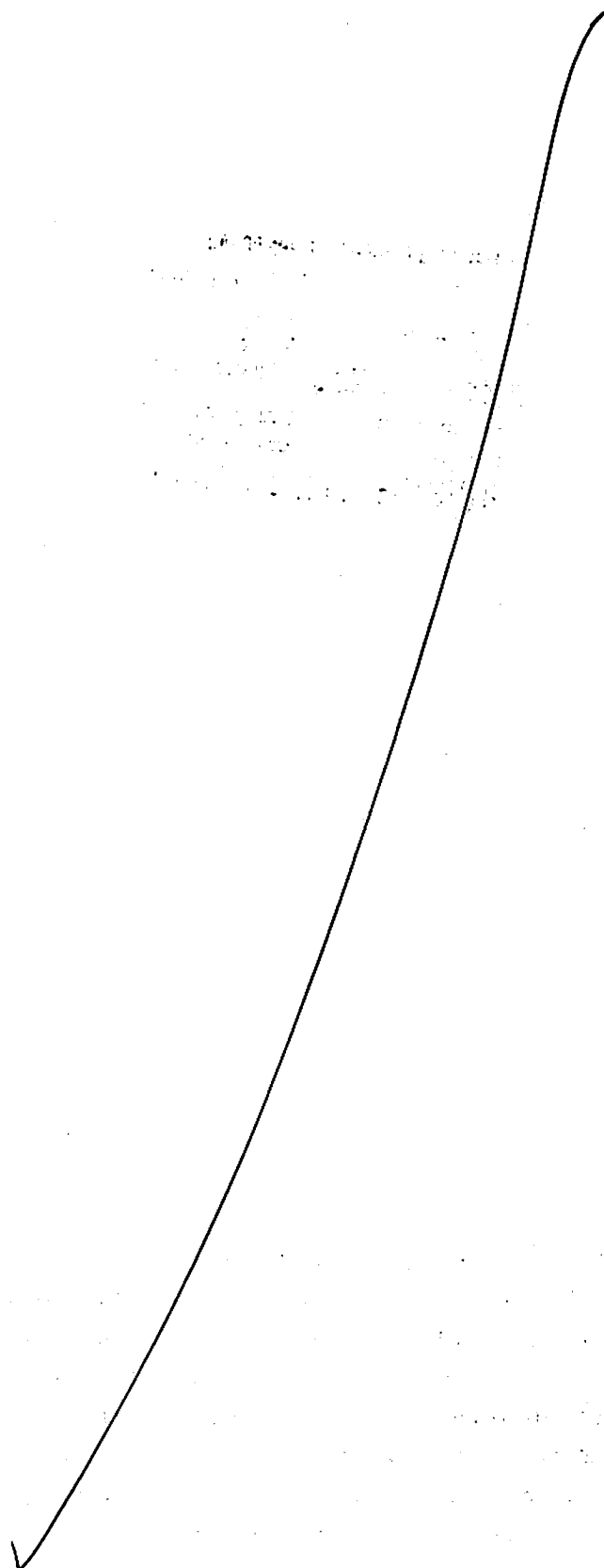

Bini Nathalie

Bergia Lorenzo





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 05/05/2026
al N. 919 serie 3
versati € 200,00
Per delega del Direttore Provinciale





DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BRESCIA

Registrazione di Atto Privato

Il 05/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4 , serie 3 , numero 919

data di stipula: 04/05/2026

ident.vo telematico: TM426L000919000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 98196180172

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98196180172				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Locenbo